



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 BIANCHERI
Via Roma, 61 - 18039 VENTIMIGLIA (Imperia)-Tel. 0184/351180 – 351742 – fax: 0184/239364
Cod.mecc. IMIC81800A – cod. fisc. 90083310087
www.ic1ventimiglia.gov.it imic81800a@istruzione.it imic81800a@pec.istruzione.it

Organo di Garanzia. – Sanzioni disciplinari per alunni secondaria di primo grado.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di garanzia interno della scuola entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione.

L'impugnazione della sanzione non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione (come precisa la nota MIUR 3602/2008).

L'eventuale accoglimento del ricorso potrà solo annullare le ulteriori conseguenze del provvedimento disciplinare già scontato (es. il voto negativo in condotta).

L'Organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni.

Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata (DPR 235/07).

L'Organo di garanzia è l'organo competente ad esaminare i ricorsi contro i provvedimenti disciplinari.

I compiti ed i poteri sono:

- verificare l'osservanza della procedura stabilita dal Regolamento di Istituto per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari
- dirimere i conflitti che insorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli studenti e del Regolamento di disciplina
- assumere accuratamente tutti gli elementi utili e preparatori ai lavori dell'eventuale seduta
- formulare proposte per la modifica del Regolamento interno di disciplina.

L'Organo di garanzia delibera nel rispetto dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti è composto da un docente nominato dal Consiglio di istituto, (e da due membri supplenti in caso di assenza del titolare), da due rappresentanti eletti dai genitori (ed un membro supplente in caso di assenza del titolare) ed è presieduto dal Dirigente scolastico.

La durata dell'Organo di garanzia è di due anni scolastici.

L'organo di garanzia deve comunicare la propria decisione entro due giorni alla famiglia dell'alunno interessato.

Le deliberazioni sono valide se almeno i 2/3 sono presenti in prima convocazione, mentre basta la presenza del 50% per la seconda convocazione.

In caso di assenza (per conflitto di interessi nel procedimento in corso o per altri motivi) di uno o più membri, si nominano in sostituzione i supplenti.

L'Organo di garanzia decide nella prima votazione a maggioranza qualificata dei 2/3 con voto palese per alzata di mano, successivamente a maggioranza semplice. Non è ammessa l'astensione. In caso di parità prevale il voto

del Presidente che è il Dirigente scolastico. Le sedute sono verbalizzate su apposito registro. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

Contro le deliberazioni dell'Organo di Garanzia, o in assenza di queste per mancata pronuncia, si può proporre ricorso all'Organo regionale di garanzia per violazione dello Statuto delle Studentesse e degli studenti, anche contenute nel Regolamento di Istituto.

La competenza a decidere sulla legittimità del provvedimento disciplinare spetta al DirettoreUSR.

Il termine per la proposizione del reclamo è di 15 giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione all'organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.